Sentenza n.177/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro Maiello	Presidente
Paola Briguori	Consigliere
Oriella Martorana	Consigliere
Marco Fratini	Consigliere relatore
Flavia D'Oro	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello pensionistico, iscritto al n. **61119** del registro di segreteria, promosso da:

xx (C.F. xx), nato a xx e residente in x, rappresentato e difeso dall'avv. Sabrina Mautone (C.F. MTNSRN71A41G812U), presso il cui studio in Avellino, piazza della Libertà n. 11, è elettivamente domiciliato, con domicilio digitale all'indirizzo PEC sabrina.mautone@avvocatiavellinopec.it;

– appellante –

contro

ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA – ESACRI (C.F. 01906810583), in persona del legale rappresentante pro tempore, quale successore della Croce Rossa Italiana ai sensi del decreto legislativo 28

settembre 2012, n. 178, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato;

– appellato –

e nei confronti di

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS (C.F. 80078750587), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Antonino Sgroi, Carla D'Aloisio, Emanuele De Rose ed Ester Ada Vita Sciplino, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto in Roma, via Cesare Beccaria n. 29;

– appellato –

per la riforma

della sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania n. 189/2023, in composizione monocratica, depositata il 27 marzo 2023, resa nel giudizio pensionistico n. 72352 R.G.

VISTO l'atto di appello;

VISTI gli atti e i documenti di causa;

UDITI, nell'udienza del 28 ottobre 2026, celebrata con l'assistenza del segretario dott.ssa Giuseppina Di Maro, data per letta, con il consenso delle parti presenti, la relazione, gli avv.ti Marco Meduri e Giuseppina Giannico.

Ritenuto in

FATTO

1. Il sig. xx ha prestato servizio alle dipendenze della Croce Rossa Italiana dal 1° aprile 1990 al 2016, nell'ambito del Corpo militare della CRI, progredendo, secondo quanto dedotto, dal grado di caporale a quello di capitano. Nel 2016 è

transitato per mobilità al Ministero della giustizia – Tribunale di Avellino.

Con istanza del 31 marzo 2020 egli ha chiesto all'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana l'iscrizione, per l'intero periodo di servizio prestato presso il Corpo militare CRI, alla gestione previdenziale indicata come *«Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico»* e, sostanzialmente, alla Cassa per i trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS), in luogo della gestione alla quale era stato iscritto in qualità di dipendente della CRI.

L'ESACRI ha respinto l'istanza con provvedimento prot. n. 3605/2020 dell'8 aprile 2020.

L'Ente ha rilevato che il personale del Corpo militare CRI non appartiene alle Forze armate o ai Corpi di polizia, che il relativo rapporto di impiego non intercorre con lo Stato e che manca una disposizione capace di equiparare quel personale, sotto il profilo pensionistico, ai dipendenti statali appartenenti al Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

2. Con ricorso proposto innanzi alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Campania, il sig. xx ha domandato l'annullamento del predetto provvedimento e l'accertamento del diritto all'iscrizione alla gestione rivendicata per il servizio prestato dal 1° aprile 1990 al 2016.

Il ricorrente ha sostenuto, in sintesi, che:

- l'art. 29 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, attribuiva agli appartenenti al Corpo lo status di militare;
- il rapporto alle dipendenze della CRI era stato continuativo, retribuito e non volontario;
- l'assoggettamento alla disciplina e al codice penale militari, i gradi rivestiti, l'uniforme, il trattamento economico correlato a quello dei pari grado

dell'Esercito e le funzioni svolte rendevano ingiustificata la mancata applicazione del regime previdenziale proprio del personale militare statale.

L'INPS, costituitosi in primo grado, ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, sul rilievo che il ricorrente era ancora in servizio, e ha contestato la domanda nel merito.

In particolare, ha rappresentato che il sig. xx risultava iscritto dal 1° ottobre 1987 al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e che tale iscrizione era proseguita durante il rapporto con la CRI, non essendo mai stata introdotta una norma che imponesse l'iscrizione del personale militare dell'Ente alla CTPS.

Anche la CRI, rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, ha chiesto il rigetto del ricorso.

3. Con la sentenza n. 189/2023, la Sezione territoriale della Corte dei conti per la Campania, nel rigettare l'eccezione di difetto di giurisdizione, ha respinto il ricorso, compensando integralmente le spese tra il ricorrente e l'INPS, ma condannando il sig. xx a rifondere alla Croce Rossa Italiana le spese di lite, liquidate in € 1.000,00.

Il primo giudice ha fondato il rigetto del ricorso sul combinato disposto degli artt. 625, comma 3, e 1525, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare, di seguito anche «COM»).

Il predetto giudice ha osservato che il personale della CRI ausiliario delle Forze armate è assoggettato in via esclusiva alla disciplina del Libro V del Codice e che non gli si estendono, per il solo possesso dello status militare, le disposizioni previdenziali dettate per il personale delle Forze armate.

La sentenza gravata ha richiamato sia l'ordinanza della Corte costituzionale 30 giugno 1999, n. 273, che la sentenza della stessa sezione territoriale per la

Campania della Corte dei conti 9 aprile 2019, n. 79, dalle quali si ricava che il principio che il Corpo militare CRI, pur sottoposto alle regole della disciplina militare, al codice penale militare e al giuramento, è un corpo speciale volontario e ausiliario, non facente parte integrante delle Forze armate e costituito da personale dipendente da un ente distinto dallo Stato.

Infine, il primo giudice ha, altresì, fatto rinvio ai conformi precedenti della Corte dei conti, Sezione I centrale d'appello, 28 luglio 2020, n. 225, e Sezione III centrale d'appello, 14 febbraio 2022, n. 54.

4. Con atto datato 25 ottobre 2023 il sig. xx ha proposto appello, affidato a un motivo unitario articolato in più profili.

L'appellante denuncia la violazione e falsa applicazione:

- degli artt. 1626 e seguenti, 625, 1759 e 1838 COM, dell'art. 111 Cost., dell'art. 21 del regio decreto n. 1038/1933;
- e dei principi in tema di motivazione della sentenza.

Deduce, in particolare, che:

a) il personale del Corpo militare CRI sarebbe «militare a ogni effetto di legge» e l'art. 1838 COM, riferendosi senza ulteriori distinzioni al «personale militare», imporrebbe l'applicazione del Libro VII anche agli appartenenti al Corpo;

b) l'art. 1759 COM riguarderebbe soltanto il servizio volontario prestato in tempo di pace, mentre egli avrebbe svolto, per oltre venticinque anni, un servizio continuativo e retribuito in forza di un rapporto di impiego a tempo indeterminato;

c) la qualificazione del Corpo come «militare volontario», operata dal decreto legislativo n. 178/2012, non potrebbe applicarsi retroattivamente a un

rapporto iniziato nel 1990;

d) l'originaria iscrizione al FPLD o alla CPDEL sarebbe illegittima, poiché il personale militare CRI non rientrerebbe nelle categorie per le quali la legge 8 agosto 1991, n. 274, consentiva l'iscrizione alle casse pensionistiche degli ex Istituti di previdenza; da tale errore sarebbe derivata la mancata iscrizione alla CTPS istituita dall'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335;

e) gradi, uniforme, giuramento, subordinazione gerarchica, disciplina, soggezione al Codice penale militare, trattamento economico dei pari grado e impiego in attività operative dimostrerebbero la sostanziale omogeneità della sua posizione rispetto a quella dei militari delle Forze armate;

f) la pronuncia della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio 17 giugno 2014, n. 538, in materia di pensione privilegiata, e la decisione del Consiglio di Stato n. 4283/2003, relativa all'art. 3 del decreto legislativo n. 165/2001, confermerebbero la piena natura militare del rapporto;

g) ove l'art. 625, comma 3, COM fosse interpretato nel senso di escludere l'applicabilità del Libro VII, esso violerebbe gli artt. 3 e 97 Cost.;

h) la sentenza sarebbe sorretta da motivazione omessa o apparente, perché avrebbe recepito in modo apodittico precedenti relativi a fattispecie non sovrapponibili e non avrebbe esaminato né la documentazione prodotta né la specificità del rapporto continuativo.

Ha chiesto, in riforma della sentenza, l'accertamento del diritto a essere iscritto al Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico per il servizio prestato nel Corpo militare CRI dal 1° aprile 1990 al 2016, con vittoria di spese.

5. L'ESACRI si è costituito con memoria del 2 ottobre 2026, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 170 del codice

della giustizia contabile, poiché l'appellante solleciterebbe una nuova valutazione della natura e delle concrete modalità del servizio.

Nel merito ha chiesto il rigetto, sostenendo che l'art. 625, comma 3, COM assoggetta in via esclusiva il personale CRI al Libro V; che il Corpo è ausiliario ma non appartiene alle Forze armate; che l'art. 1759 prevede un'assimilazione pensionistica al servizio statale soltanto per i periodi prestati in tempo di guerra o di grave crisi internazionale al seguito delle Forze armate.

L'Ente ha richiamato, oltre alle pronunce già considerate dal primo giudice, Corte dei conti, Sezione II centrale d'appello, n. 307/2022, e la decisione resa dalla medesima Sezione nel giudizio R.G. n. 57306, nonché numerosi precedenti territoriali. Ha chiesto, in subordine rispetto all'eccezione preliminare, la conferma della sentenza impugnata, con rifusione delle spese del grado.

6. Anche l'INPS si è costituito con memoria del 2 ottobre 2026. Ha dedotto che i fatti rilevanti sono pacifici e che l'appello ripropone argomenti già disattesi dal consolidato orientamento delle Sezioni centrali. Ha richiamato, in particolare, Sezione II centrale d'appello n. 142/2023, Sezione III centrale d'appello n. 54/2022 e Sezione I centrale d'appello n. 225/2020, concludendo per il rigetto dell'impugnazione e per la condanna dell'appellante alle spese.

7. Con memoria di replica dell'8 ottobre 2026 il sig. xx ha insistito nelle proprie domande. Ha contestato l'eccezione di inammissibilità, sostenendo che il gravame verte sull'interpretazione e sul coordinamento di disposizioni normative.

Ha ribadito che l'art. 1759 COM non disciplina il personale assunto stabilmente e che l'art. 1838 COM sarebbe applicabile a ogni soggetto avente

status militare. In via subordinata ha espressamente chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 625, comma 3, COM, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui precluderebbe l'iscrizione al Comparto del personale militare CRI in servizio continuativo, retribuito e non volontario.

8. All'udienza del 28 ottobre 2026 i difensori di parte hanno concluso come in atti.

Pertanto, la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

L'appello è infondato e va respinto.

1. L'impugnazione pone la questione se il servizio reso dall'appellante alle dipendenze della Croce Rossa Italiana, nel Corpo militare CRI, dal 1° aprile 1990 al 2016, determini il diritto:

- all'iscrizione alla CTPS;

- e all'applicazione del regime pensionistico proprio del personale ricompreso nel Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

La formula utilizzata nelle conclusioni — iscrizione al «Comparto» — deve essere intesa alla luce dell'istanza amministrativa, del provvedimento impugnato e dell'intero sviluppo delle difese: la pretesa ha per oggetto la diversa collocazione della posizione assicurativa presso la CTPS e l'applicazione delle regole pensionistiche proprie del personale statale delle Forze armate e dei Corpi inclusi nel predetto Comparto.

2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'ESACRI non è fondata nei termini generali in cui è stata proposta.

Ai sensi dell'art. 170 c.g.c., nei giudizi in materia pensionistica l'appello è ammesso per motivi di diritto.

Nella specie, il nucleo effettivo del gravame riguarda l'interpretazione degli artt. 625, 1525, 1626, 1759 e 1838 COM, il coordinamento di tali disposizioni con l'art. 2, comma 1, della legge n. 335/1995 e con il d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nonché la portata temporale del decreto legislativo n. 178/2012. Si tratta di questioni di diritto, pienamente devolvibili al giudice di appello.

3. È ammissibile come censura di diritto, ma infondato, anche il profilo relativo alla motivazione apparente.

Il vizio ricorre soltanto quando manchi materialmente la motivazione o quando le proposizioni adottate siano meramente assertive, tra loro inconciliabili oppure obiettivamente inidonee a rendere percepibile la *ratio decidendi*. Non è sufficiente che la parte reputi sintetica, non persuasiva o incompleta l'argomentazione.

La sentenza impugnata ha individuato la disposizione ritenuta decisiva — l'art. 625, comma 3, COM — l'ha coordinata con l'art. 1525, comma 2, ha escluso che lo status militare comporti l'appartenenza alle Forze armate e ha richiamato, a sostegno, specifiche decisioni della Corte costituzionale e delle Sezioni centrali d'appello. La motivazione *per relationem* a precedenti conformi, espressamente consentita dall'art. 17 delle norme di attuazione del c.g.c., non ha impedito di comprendere il percorso logico-giuridico seguito. L'eventuale mancato esame analitico di ogni argomento difensivo non equivale, quindi, a omissione o apparenza della motivazione.

4. L'appello è infondato nel merito.

Occorre muovere dalla natura legale e non disponibile dell'iscrizione alle

gestioni pensionistiche pubbliche. L'appartenenza a una determinata cassa non deriva da una generica somiglianza tra funzioni, qualifiche o discipline di stato, ma dall'inclusione del lavoratore nelle categorie individuate dalla legge o da una specifica disposizione di equiparazione.

L'art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha istituito, dal 1° gennaio 1996, presso l'allora INPDAP, una gestione separata dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato e delle altre categorie di personale il cui trattamento pensionistico è posto a carico del bilancio dello Stato.

L'art. 1 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, considera dipendenti dello Stato, ai fini del trattamento di quiescenza da esso disciplinato, gli impiegati civili e gli operai dello Stato, le ulteriori categorie statali ivi nominate, nonché i militari delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

Il sig. xx era, nel periodo controverso, dipendente della Croce Rossa Italiana, ente munito di autonoma personalità giuridica e distinto dall'Amministrazione statale. Il Corpo militare CRI aveva natura ausiliaria rispetto alle Forze armate, ma non era una delle Forze armate dello Stato; correlativamente, il rapporto di impiego del personale stabilmente assunto faceva capo alla CRI e non allo Stato. Il personale in questione non rientra, pertanto, nelle categorie generali indicate dalle disposizioni appena richiamate.

Per pervenire all'iscrizione rivendicata occorrerebbe dunque una norma speciale che, per il servizio ordinario di pace, equiparasse il personale dipendente del Corpo militare CRI ai militari delle Forze armate o dei Corpi di polizia. Una simile norma non è rinvenibile nel sistema.

La ricostruzione storica degli obblighi contributivi della CRI conferma tale conclusione.

La Croce Rossa, anche dopo l'inquadramento tra gli enti pubblici operato dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, era soggetta all'obbligo contributivo presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Avvalendosi della facoltà riaperta dall'art. 5, comma 7, della legge 8 agosto 1991, n. 274, l'Ente adottò l'ordinanza commissariale n. 4086 del 26 febbraio 1992, approvata dai Ministeri vigilanti con decreto del 31 gennaio 1994, disponendo per il personale assunto successivamente l'iscrizione alla CPDEL, se non medico, o alla CPS, se medico. Al personale già in servizio e iscritto al FPLD fu riconosciuta la facoltà di optare per le predette casse entro il 31 gennaio 1999; in assenza di opzione proseguiva l'iscrizione al FPLD.

Questa disciplina riguardava anche il personale militare stabilmente dipendente della CRI, incluso quello appartenente al ruolo speciale a esaurimento istituito dall'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

La circolare INPS 4 febbraio 2020, n. 13, pur essendo atto amministrativo privo di forza normativa, ne offre una ricognizione coerente con le fonti primarie e precisa che, nel servizio ordinario non riconducibile a guerra o grave crisi internazionale, permanevano gli obblighi contributivi propri del rapporto di lavoro subordinato con la CRI.

Nel caso concreto la sentenza impugnata e le difese dell'INPS indicano il sig. xx come iscritto al FPLD. L'atto di appello evoca anche la CPDEL. La difformità terminologica non incide sul *thema decidendum*: non è stata proposta una domanda diretta a scegliere tra FPLD e CPDEL, bensì la pretesa, diversa, di essere iscritto alla CTPS.

Anche qualora l'originaria collocazione in una delle gestioni dell'ente fosse stata irregolare — assunto che qui non risulta dimostrato — da tale irregolarità

non discenderebbe l'iscrizione alla CTPS, la quale richiede un autonomo e positivo titolo di legge.

È dunque fallace l'inferenza sulla quale poggia una parte del gravame: dall'asserita inidoneità della CPDEL ad accogliere una determinata categoria di personale non consegue, né logicamente né giuridicamente, l'inclusione di quella categoria nella cassa dei dipendenti statali.

5. Neppure è fondato l'argomento secondo cui la natura volontaria del Corpo deriverebbe soltanto dal decreto legislativo n. 178/2012 e non potrebbe incidere su un rapporto iniziato nel 1990.

Già l'art. 1 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484 configurava il personale arruolato dalla CRI come personale proprio dell'Associazione, organizzato in un *«corpo speciale volontario, ausiliario delle Forze armate dello Stato»*.

Il Codice dell'ordinamento militare ha riprodotto questa qualificazione nell'art. 1626. La distinzione tra Corpo ausiliario e Forze armate non è stata, quindi, introdotta dalla riforma del 2012, ma appartiene alla disciplina storica dell'organizzazione.

L'art. 29 del regio decreto n. 484/1936 e le altre disposizioni che attribuivano al personale lo status militare, i gradi corrispondenti e l'assoggettamento alla disciplina militare devono essere lette all'interno di tale assetto.

La qualità militare era funzionale ai compiti del Corpo e non mutava né la titolarità del rapporto di impiego né la natura ausiliaria dell'organizzazione.

La formula *«militare a tutti gli effetti»*, invocata dall'appellante, non può essere isolata dal suo contesto e trasformata in una clausola generale di equiparazione pensionistica, tanto più in presenza di regole speciali che individuavano il datore di lavoro e il regime contributivo.

L’ordinanza della Corte costituzionale n. 273/1999, pronunciata ben prima del decreto legislativo n. 178/2012, è sul punto inequivoca. Esaminando la pretesa del personale militare CRI alla perfetta equiparazione giuridica ed economica con il personale delle Forze armate — fondata, allora come oggi, sull’uniforme, sui gradi, sul giuramento, sulla disciplina, sul codice penale militare, sul trattamento dei pari grado e sulle mansioni — la Corte ha precisato che tale personale non appartiene alle Forze armate o alle Forze di polizia dello Stato, non è personale dello Stato e fa parte di un corpo speciale volontario e ausiliario, non integrante le Forze armate. La Corte ha pertanto dichiarato manifestamente infondata la questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.

La sentenza della Corte costituzionale n. 79/2019 ha poi ricostruito il sistema anteriore al riordino, dando atto dell’esistenza, accanto al personale richiamato temporaneamente, di personale già in servizio continuativo per effetto di provvedimenti di assegnazione a tempo indeterminato. Proprio quel personale è stato interessato dal transito nel ruolo civile ad esaurimento previsto dagli artt. 5 e 6 del decreto legislativo n. 178/2012.

La pronuncia conferma, pertanto, che la stabilità dell’impiego era compatibile con la natura ausiliaria del Corpo e non determinava alcun rapporto di appartenenza alle Forze armate.

La domanda relativa al periodo 1990–2012 viene dunque respinta in applicazione della disciplina allora vigente, non in forza di un’applicazione retroattiva della riforma del 2012.

Quest’ultima ha trasformato l’assetto dell’Ente e del personale, ma non ha creato la distinzione ordinamentale sulla quale si fonda la decisione.

Il dato sistematico offerto dal Codice dell'ordinamento militare converge con la disciplina previdenziale generale.

L'art. 625, comma 3, stabilisce che il personale della Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate è disciplinato *«in via esclusiva»* dal Libro V. L'art. 1525, comma 2, ribadisce che il personale ausiliario delle Forze armate è disciplinato dalle disposizioni di quel Libro; l'art. 1626 qualifica il Corpo militare CRI come corpo speciale volontario, ausiliario delle Forze armate.

La collocazione separata non è meramente redazionale. Essa esprime la scelta legislativa di sottoporre i corpi ausiliari a un ordinamento speciale, coerente con la loro funzione e con l'estraneità organica alle Forze armate.

L'art. 1838, collocato nel Libro VII e richiamato dall'appellante, non contiene una norma di equiparazione soggettiva.

Tale articolo introduce e delimita la disciplina previdenziale del personale militare al quale quel Libro è applicabile; non amplia, invece, la nozione di Forze armate, non qualifica come statale il rapporto alle dipendenze della CRI e non include espressamente il personale dei corpi ausiliari nella CTPS.

L'interpretazione proposta dall'appellante xx attribuirebbe a una formula generale - letta al di fuori del contesto - l'effetto di neutralizzare la clausola *«in via esclusiva»* dell'art. 625, comma 3, e la disciplina speciale del Libro V.

Invero, detta interpretazione contrasterebbe sia con il criterio di specialità, sia con l'esigenza di conservare a ciascuna disposizione un significato utile.

La qualità di militare del sig. xx non viene, dunque, negata.

Ciò che viene escluso è il diverso automatismo tra status militare, appartenenza alle Forze armate e iscrizione alla cassa pensionistica dei dipendenti statali. Un medesimo status può produrre effetti differenti nei diversi settori regolati dalla

legge; l'assoggettamento alla disciplina militare non costituisce, da solo, il fatto costitutivo dell'obbligo contributivo verso la CTPS.

6. Il Collegio deve esaminare specificamente l'argomento centrale dell'appellante, secondo cui l'art. 1759, comma 1, COM si riferirebbe soltanto al servizio volontario in senso stretto — occasionale e gratuito — e non potrebbe essere applicato al rapporto continuativo e retribuito del sig. xx.

La premessa non conduce alla conclusione prospettata.

Anche ammettendo che il divieto dettato dal comma 1 — secondo cui il servizio volontario prestato in tempo di pace non può essere valutato agli effetti di pensione come prestato allo Stato o ad altri enti pubblici — riguardi soltanto il servizio svolto in forza di un richiamo volontario, la sua non applicabilità al dipendente a tempo indeterminato eliminerebbe, al più, uno specifico argomento ostativo. Non farebbe sorgere la distinta norma positiva necessaria per iscrivere quel dipendente alla CTPS.

Per il personale stabilmente assunto, il titolo della tutela previdenziale era infatti il rapporto di lavoro subordinato con la CRI. A tale rapporto si applicavano gli obblighi di iscrizione al FPLD o, nei casi e secondo le opzioni previste, alla CPDEL o alla CPS. Il carattere retribuito e continuativo del servizio prova l'esistenza di quel rapporto, non la sua imputazione allo Stato.

La lettura congiunta dei commi dell'art. 1759 e dell'art. 1760 conduce, anzi, nella direzione opposta a quella sostenuta dall'appellante.

Il comma 2 dell'art. 1759 equipara espressamente al servizio reso allo Stato, a ogni effetto di pensione, il servizio prestato dal personale militare CRI in tempo di guerra o di grave crisi internazionale al seguito delle Forze armate.

L'art. 1760 assoggetta le pensioni correlate a tali servizi alle disposizioni

vigenti per il personale delle Forze armate.

Il legislatore ha così previsto un'assimilazione pensionistica puntuale, ancorata alla natura eccezionale e alle condizioni del servizio.

Proprio l'esistenza di questa previsione dimostra che l'equiparazione non opera in via generale per ogni servizio svolto nel Corpo militare CRI. Diversamente, i commi richiamati sarebbero privi di autonoma funzione normativa.

Il sig. xx domanda l'equiparazione dell'intero arco di servizio dal 1990 al 2016 e non ha dedotto periodi determinati prestati in tempo di guerra o di grave crisi internazionale al seguito delle Forze armate, suscettibili di ricadere nella disciplina speciale appena descritta.

Neppure la parola «volontario» può essere utilizzata come criterio esclusivo per distinguere il personale stabile dalle altre componenti e, da tale distinzione, desumere la CTPS.

Nell'ordinamento storico la volontarietà qualificava il Corpo e coesisteva con la presenza di personale assunto stabilmente dall'Ente. La posizione individuale continuativa rilevava per individuare il rapporto di lavoro e la relativa copertura contributiva; non trasformava il Corpo ausiliario in una Forza armata né la CRI in un'Amministrazione statale.

Questa conclusione è stata espressamente accolta dalla Sezione II centrale d'appello con la sentenza 13 gennaio 2023, n. 6.

La pronuncia riguardava proprio un dipendente CRI a tempo indeterminato e ha escluso che la continuità dell'inquadramento, la disciplina e i ruoli militari fossero sufficienti a determinare l'iscrizione alla gestione prevista per il personale statale.

La distinzione prospettata nella memoria di replica non trova, pertanto, riscontro nel precedente.

7. Le ulteriori circostanze valorizzate nel gravame — uniforme, gradi, giuramento, gerarchia, disciplina, applicazione del codice penale militare, documenti rilasciati dal Ministero della difesa, partecipazione a servizi di supporto e trattamento economico parametrato ai pari grado — descrivono lo status funzionale predisposto dal legislatore affinché il Corpo possa operare quale ausiliario delle Forze armate.

Esse non dimostrano, però, né l'appartenenza organica alle Forze armate né la natura statale del rapporto d'impiego.

Ausiliarietà e appartenenza sono concetti diversi:

- la prima presuppone un'attività di sostegno o collaborazione resa da un'organizzazione distinta;
- la seconda richiede l'inserimento nell'organizzazione statale individuata dalla legge.

Anche l'eventuale corrispondenza di singole componenti economiche ha carattere settoriale.

L'art. 1757, comma 3, COM, nel testo applicabile, rimetteva alla Presidenza dell'Associazione la determinazione del trattamento del personale militare dipendente «in analogia» con quello del personale militare e delle amministrazioni statali.

Il ricorso all'analogia come criterio di determinazione conferma, anziché smentire, l'autonomia dei rapporti e non può essere esteso, senza una specifica previsione, alla struttura dell'assicurazione pensionistica.

Sul punto, pur con riguardo al trattamento economico, il Consiglio di Stato

(cfr. Sezione II, 27 aprile 2026, n. 3288) ha ribadito che non sussiste un'automatica e integrale equiparazione tra personale militare CRI e personale delle Forze armate e che l'estensione di specifiche voci richiede il titolo previsto dalla disciplina speciale.

Nella medesima direzione, in materia di trattamento di fine servizio e di sei aumenti periodici di stipendio, Cassazione civile, Sezione lavoro, ordinanza 4 settembre 2026, n. 24996, ha escluso l'applicazione analogica al personale CRI di benefici dettati per gli ufficiali delle Forze armate.

L'oggetto di tali pronunce è diverso da quello qui controverso, ma il criterio comune — necessità di una base normativa specifica e impossibilità di ricavare l'equiparazione dal solo status ausiliario — è pienamente coerente con la soluzione adottata.

Il precedente del Consiglio di Stato n. 4283/2003 non conduce a diverso esito. Esso concerne l'applicazione dell'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la sottrazione del rapporto del personale militare CRI alla contrattualizzazione e la conseguente giurisdizione amministrativa sulle controversie di lavoro.

Il riferimento, in quel contesto, a ogni tipologia di personale militare risponde all'ambito proprio della norma sul pubblico impiego; non affrontava i requisiti per l'iscrizione alla CTPS e non afferma l'appartenenza del Corpo alle Forze armate.

Parimenti, la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio 17 giugno 2014, n. 538, richiamata dall'appellante, riguarda una pensione privilegiata e l'applicazione di una specifica disciplina a quel beneficio.

Il riconoscimento, in presenza dei relativi presupposti, di una tutela privilegiata non equivale all'affermazione di un generale diritto all'iscrizione alla CTPS per tutti i periodi di servizio ordinario.

8. La decisione di primo grado si colloca, invece, in un orientamento convergente delle Sezioni centrali: Sezione I centrale d'appello 28 luglio 2020, n. 225; Sezione III centrale d'appello 14 febbraio 2022, n. 54; Sezione II centrale d'appello 13 gennaio 2023, n. 6.

Tali pronunce hanno escluso che la funzione ausiliaria, lo status militare, la corrispondenza dei gradi o la continuità del rapporto consentano di attrarre il personale CRI nel regime previdenziale proprio delle Forze armate.

Non emergono ragioni per discostarsi da tale indirizzo. Esso è fondato non su una svalutazione delle funzioni svolte dal Corpo, ma sulla distinzione, imposta dalle fonti, tra disciplina dello status, appartenenza organizzativa e regime pensionistico.

9. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 625, comma 3, COM, prospettata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., non deve essere rimessa alla Corte costituzionale, poiché è priva del requisito della rilevanza nei termini in cui è formulata e, comunque, manifestamente infondata.

Quanto alla rilevanza, l'eventuale caducazione della clausola che assoggetta in via esclusiva il personale ausiliario al Libro V non produrrebbe, da sola, l'iscrizione alla CTPS.

La pretesa continuerebbe a difettare del titolo positivo richiesto dall'art. 2, comma 1, della legge n. 335/1995 e dall'art. 1 del d.P.R. n. 1092/1973, disposizioni che includono i dipendenti statali, i militari delle Forze armate e dei Corpi di polizia e le ulteriori categorie il cui trattamento è a carico del

bilancio dello Stato, ma non il personale dipendente della CRI. L'accoglimento della domanda presupporrebbe quindi un intervento additivo ulteriore, non conseguibile mediante la sola rimozione dell'art. 625, comma 3.

La questione è altresì manifestamente infondata, perché il *tertium comparationis* proposto non è omogeneo.

Il personale delle Forze armate è dipendente dello Stato, inserito nelle relative strutture e preposto alle funzioni istituzionali di difesa.

Il personale stabile del Corpo militare CRI era dipendente di un ente autonomo e svolgeva, sebbene con status militare, funzioni ausiliarie prevalentemente sanitarie, umanitarie e assistenziali. La differenza attiene alla titolarità del rapporto, all'appartenenza organizzativa e alla funzione del Corpo; essa giustifica una distinta disciplina previdenziale.

Il principio di uguaglianza non impone l'unificazione di regimi riferiti a rapporti oggettivamente differenti, né consente al giudice di estendere per analogia benefici e obblighi contributivi riservati a categorie tassativamente individuate.

Tanto più che il personale CRI non è rimasto privo di tutela pensionistica: il servizio continuativo retribuito è stato assoggettato al FPLD o, nei casi previsti, alle casse CPDEL o CPS.

La controversia riguarda una pretesa a un regime più favorevole, non l'assenza di copertura previdenziale.

L'ordinanza della Corte costituzionale n. 273/1999 ha già reputato manifestamente infondata, in riferimento proprio agli artt. 3 e 97 Cost., una censura basata sulla mancata piena equiparazione del personale militare CRI alle Forze armate.

Gli elementi allora dedotti a fondamento dell'omogeneità — uniforme, gradi, disciplina, giuramento, codice penale militare, mansioni e trattamento economico — coincidono in larga parte con quelli riproposti in questo giudizio.

La sentenza n. 79/2019 ha inoltre ritenuto compatibile con gli artt. 3 e 97 Cost. il transito nel ruolo civile del personale già in servizio continuativo, confermandone la distinta collocazione ordinamentale.

L'art. 97 Cost., infine, tutela il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, ma non impone l'identità dei regimi previdenziali tra personale statale e dipendenti di enti distinti, né offre un parametro idoneo a fondare l'iscrizione alla CTPS in assenza di legge.

10. In conclusione, l'appello deve essere rigettato, con integrale conferma della sentenza n. 189/2023.

Le spese legali del grado seguono la soccombenza.

Pertanto, ai sensi dell'art. 31 del codice della giustizia contabile, avuto riguardo alla natura e alla complessità delle questioni trattate, tali spese sono liquidate in € 800,00 in favore dell'Ente strumentale CRI e in € 800,00 in favore dell'INPS.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in ragione della gratuità dei giudizi previdenziali prevista dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

definitivamente pronunciando:

1. rigetta l'appello **G 61119** e, per l'effetto, conferma la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, per la regione Campania, n. 189/2023 in composizione monocratica;
2. condanna il sig. xx alla rifusione delle spese legali del presente grado di giudizio, che liquida in € 800,00 in favore dell'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana e in € 800,00 in favore dell'INPS, oltre accessori di legge, se dovuti;
3. nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 ottobre 2026.

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Marco Fratini	Tammaro Maiello
F.to digitalmente	F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 10/11/2026

IL DIRIGENTE

F.to digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

DISPONE

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 del predetto articolo 52, a tutela dei diritti della parte privata.

IL PRESIDENTE

Tammaro Maiello

F.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 10/11/2026

IL DIRIGENTE

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 10/11/2026

IL DIRIGENTE

F.to digitalmente